

Avv. ANTONELLA TRAMONTANO
Via Federici, n.9 – 84014 – Nocera Inferiore (SA)
cell. 347/7273046

Università di Roma la Sapienza
Pec : protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Oggetto: notifica per pubblici proclami in esecuzione del decreto del TAR Lazio-Roma, n. 02203/2023, pubblicato in data 24.04.2023, in causa con Rg.n. 427/2023

La scrivente avv. Antonella Tramontano, i nome e per conto della sig.ra Chiari Maria Romana, C.F.: CHRM RM02H66D612N, nata a Firenze il 26 giugno 2002 e ivi residente in via Dei Fossi n. 15, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso principale, dall'avv. **Tramontano Antonella**, cod. fisc. TRMNNL79D51G230Q, (pec: a.tramontano@avvocatinocera-pec.it), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in via F. Federici n. 9 a Nocera Inferiore.

contro

l'UNIVERSITÀ di Roma la Sapienza, in persona del Rettore p.t.

Il Ministero dell'Università e Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, entrambi rappresentati dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma

e

nei confronti dei controinteressati della procedura.

Per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare:

1) del verbale della seduta del 1 agosto 2022 della Commissione valutatrice per la selezione delle domande pervenute ai sensi dell'avviso per posti liberi su anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria delle facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina, Medicina e Psicologia della Sapienza, Università di Roma, per l'a.a. 2022/2023, nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere

immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira (allegato n.1 del ricorso principale);

2) del verbale n. 121, del giorno 27 luglio 2022, nella parte in cui lede il diritto del ricorrente ad essere immatricolato ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira, (allegato n. 2 del ricorso principale);

3) della graduatoria di merito di lingua italiana, del 14.10.2022, relativa all'ammissione al secondo anno di Medicina e Chirurgia, da cui si evince l'idoneità ma la mancata assegnazione di parte ricorrente all'anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (allegato n. 3 del ricorso principale);

4) della graduatoria di merito di lingua inglese, del 14.10.2022, relativa all'ammissione al secondo anno di Medicina e Chirurgia, da cui si evince la non ammissione di parte ricorrente all'anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

5) di tutti i verbali relativi alle operazioni di esame e valutazione delle domande di partecipazione alla procedura di accesso agli anni successivi al primo al corso di laurea in Medicina e Chirurgia espletate dalla competente Commissione valutatrice;

6) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

7) di tutte le graduatorie intermedie, tra le prima impugnata del 14.10.2022 e quella da ultimo pubblicata del 13.03.2023, ossia quelle: del 30.01.2023, del 07.02.2023, del 15.02.2023, del 24.02.2023, 06.03.2023 (allegato n. 1 del ricorso per motivi aggiunti).

8) delle graduatorie da ultimo pubblicate, in data 13.03.2023, sia di inglese che di italiano, relative all'ammissione al secondo anno di Medicina e Chirurgia, da cui si evince la non ammissione di parte ricorrente all'anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (allegato n. 2 del ricorso per motivi aggiunti);

9) di ogni altro atto, comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque

meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti, come documentato anche nel ricorso per motivi aggiunti.

Sunto dei motivi di gravame sollevati:

- 1) I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SONO PALESEMENTE INFICIATI DA DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA', ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010.** Il tutto, come spiegato in ricorso. Infatti, la Chiari è stata pregiudicata sia nella redazione della graduatoria di lingua italiana che di lingua inglese. In entrambe, infatti, **non è stata considerata vincitrice del test di ammissione**, aspetto che pregiudica in radice il candidato e ciò in palese violazione di legge (l. 264/99), oltre che in contraddittorietà con quanto previsto dal bando stesso, al punto 1 su citato;
- 2) DISCRIMINAZIONE PALESE DELL'AGERE AMMINISTRATIVO, ABNORME IRRAGIONEVOLEZZA ED INCOERENZA, ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA E DELLE VALUTAZIONI CORRELATE, ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

Per dare atto del procedere illegittimo dell'amministrazione nel condurre la procedura di valutazione e selezione dei candidati, qui riporteremo delle comparazioni tra gli stessi, dalle quali si evince chiaramente la discriminazione operata ai danni dell'odierna ricorrente. In particolare, considerato che tra i criteri preferenziali per l'attribuzione dei punteggi, il bando prevedeva: 1) superamento del test di ingresso; 2) maggiore numero di esami sostenuti; 3) maggior numero di crediti formativi universitari; 4) congruità del programma didattico; 5) anagrafica. Sulla scorta di detti criteri enunciati a monte dall'Ateneo, si evidenzia come vi sia stata una palese discriminazione tra la ricorrente e taluni dei candidati ammessi nella graduatoria dei vincitori.

Premesso che

Il decreto del TAR Lazio-Roma, n. 02203/2023, pubblicato in data 24.04.2023, accoglieva la l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ordinando alla ricorrente di pubblicare un avviso sul sito dell'Università di Roma la Sapienza, convenuta nel giudizio R.g.n. 427/23, sulla scorta delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Ciò premesso,

CHIEDE

All'Università di Roma la Sapienza di pubblicare immediatamente l'allegato decreto e, nello specifico, provvedere a pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso con tutti gli allegati, nell'apposita sezione del sito a ciò dedicata, denominata “atti di notifica”, nella sottosezione “ricorso contenzioso studenti”, inserendo in calce alla pubblicazione un avviso nel quale precisare che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto n. 02203/23, del Tar Lazio-Roma, Terza Sezione, del 24.04.2023, in causa R.g.n. 427/23.

CHIEDE inoltre

All'Università di Roma la Sapienza di non rimuovere dal proprio sito, fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e di rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione. Tale obbligo di pubblicazione, comprensivo dell'elenco completo dei controinteressati dovrà essere pubblicato tempestivamente, essendo stata disposta udienza collegiale in camera di consiglio per il 10.05.2023.

- Indicazione dei controinteressati: per ciò che concerne l'indicazione dei controinteressati, vedasi graduatoria che si allega al presente avviso e comunque raggiungibile sul sito dell'Ateneo di Roma “ La Sapienza”.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n.427/2023) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “LAZIO - ROMA” della sezione Terza del “T.A.R.”;

Con riserva di provvedere al pagamento della quota dovuta, previa indicazione delle relative modalità.

Si allega:

- 1) Avviso di notifica;
- 2) testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;
- 3) Elenco completo dei controinteressati;
- 4) Decreto del 24.04.23;
- 5) Ricorso introduttivo;
- 6) Attestazione di conformità in calce alla relata.

Salerno lì 24.04.23

Avv. Antonella Tramontano

I.

II.

III. Sulla posizione specifica di parte ricorrente.

- 7) La Sig.ra Chiari Maria Romana frequentava il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso l'Università privata "Saint Camillus International University of Health Sciences" di Roma e concludeva brillantemente il primo anno del succitato corso di Studi sostenendo gli esami previsti e conseguendo, inoltre, ottimi risultati. La Sig.ra Chiari, nelle more, maturava la decisione di inoltrare una domanda alla Università la Sapienza di

Roma, volta ad ottenere il trasferimento ad anni successivi al primo, che le consentisse di iscriversi direttamente al II anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese o italiana. Pertanto, in ossequio alla procedura prevista dal bando di concorso, predisposto dall'Ateneo, la Sig.ra Chiari inoltrava, in data utile, tutti i documenti necessari affinché si procedesse ad operare una valutazione concreta e puntuale degli stessi. Nella domanda inoltrata, la Sig.ra Chiari, opzionava Medicina e Chirurgia – Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, Medicina e Chirurgia – Polo Pontino e Medicina e Chirurgia – Lingua Inglese (allegati n. 4, 5, 6,7,8 del ricorso principale).

- 8) Sempre nella succitata domanda, parte istante, per mero errore materiale, dovuto alle indicazioni fuorvianti ricevute dall'Ateneo, indicava di non essere vincitrice del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett. a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia. Tuttavia, aggiungeva, una postilla nella quale segnalava che, al fine di ottenere l'immatricolazione presso l'Unicamillus, si è sottoposta al test di ammissione previsto dal succitato Ateneo risultandone vincitrice.
- 9) Con la pubblicazione della graduatoria di interesse, avvenuta in data 12.10.2022 annullata e sostituita da quella del 14.10.2022, parte istante apprendeva, suo malgrado, di non essere affatto collocata nella graduatoria del II anno in inglese, ma solo in quella in italiano, in posizione non utile al conseguimento dell'immatricolazione. In detta graduatoria di lingua inglese, il candidato posizionato al n. 4, ossia la sig.ra Siciliano Eugenia del 27.01.2002, residente in via Padre Cannarozzo n. 1 a Mazzarino di Caltanissetta, si è collocata in posizione utile, assumendo la posizione di controinteressante per il ricorso principale precedentemente depositato. Anche in ragione della sua totale estromissione dalla graduatoria di lingua inglese, la Sig.ra Chiari si rendeva immediatamente conto di una serie di illegittimità che affliggevano le dette graduatorie, basate su una valutazione del tutto arbitraria e contraddittoria delle domande presentate.

- 10)** La posizione della Chiari non ha subito nessun mutamento neanche nella seconda graduatoria pubblicata in data 14 ottobre 2022 a seguito dell'annullamento della precedente, permanendo al n. 178, con CFU 38. Nella discorrenda graduatoria, la concorrente posizionata al posto n. 37, ossia la sig.ra Tabone Agnese, del 12.07.2002, residente a Pesaro in via Francesco Morosini n. 36/A, si è collocata in posizione utile, assumendo pertanto la qualifica di controinteressata rispetto al ricorso principale precedentemente notificato e depositato;
- 11)** In data 09.11.2022, la sig.ra Chiari ha effettuato istanza di accesso agli atti della procedura, richiedendo: 1) il verbale redatto dalla Commissione in sede di valutazione della domanda di trasferimento ad anni successivi al primo inoltrata dalla Sig.ra Chiari Maria Romana e dal quale si evincano gli esami valutati della ricorrente, l'inserimento in graduatoria in italiano e l'esclusione da quella in inglese nonché la valutazione integrale della domanda della sig.ra Chiari. 2) il verbale dal quale si evinca la mancata valutazione di un esame sostenuto e certificato da parte istante. 3) gli atti che hanno determinato l'annullamento della prima graduatoria e la sua nuova ripubblicazione. 4) Ogni atto e documento necessario al fine di conoscere la corretta valutazione della domanda dell'istante. 5) Nominativo ed indirizzo di residenza del soggetto che l'Amministrazione riterrà controinteressato e/o cointeressato (allegato n. 9 del ricorso principale).
- 12)** Nella stessa data, la medesima ha presentato ricorso gerarchico, per ottenere l'inserimento nella graduatoria di italiano con le correzioni del caso, nonchè per ottenere l'inserimento nella graduatoria di inglese, dalla quale è stata del tutto esclusa (allegato n. 10 del ricorso principale);
- 13)** Nella graduatoria del 30.01.23, l'Amministrazione ha riconosciuto alla Chiari l'esame mancante dei 4 sostenuti, lasciando tuttavia inalterato il numero dei crediti formativi, pari a 38 CFU. Di talchè, la ricorrente è stata per la prima volta inserita nella graduatoria di inglese, al posto n. 35, mentre in quella di italiano è stata spostata dal posto n. 178 al posto n. 141. In ogni caso, nonostante le modifiche operate, la sig.ra Chiari non è stata collocata in posizione utile ai fini dell'accesso al secondo anno, come richiesto;

- 14) Nelle successive graduatorie, del 07.02.23, del 15.02.23, del 24.02.23 e del 06.03.23, la posizione della ricorrente è rimasta del tutto inalterata;
- 15) In data 08.03.2023, si è tenuta udienza presso il Tar Roma competente per la trattazione del ricorso ma l'Ateneo aveva nel frattempo pubblicato ulteriori graduatorie, integrandosi, dunque, il presupposto per l'odierno ricorso per motivi aggiunti;
- 16) Segnatamente, nell'ultima graduatoria pubblicata, del 13.03.23, quella che qui viene impugna con il presente ricorso per motivi aggiunti unitamente alle precedenti, la ricorrente ancora non è stata collocata in posizione utile ai fini dell'ottenimento del bene della vita agognato.
- 17) Nelle discorrerne graduatorie di inglese e italiano, del 13.03.23, la concorrente posizionata al posto n. 83 della graduatoria di lingua italiana, ossia la sig.ra Roberta Magliocchi, numero di matricola 2071006, del 29.03.1999, residente in Marano Principato (CS), via Falcone e Borsellino n. 4, CAP 87040, si è collocata in posizione utile, assumendo pertanto la qualifica di controinteressata rispetto al presente ricorso per motivi aggiunti. Invece, per la graduatoria di lingua inglese, il concorrente posizionato al n. 15, matricola n. 2060322, ossia il sig. Alfio Gianalberto Testini, nato a Bari il 22.09.2003, residente a Bari in via Dante Alighieri n. 3. CAP 70121, si è collocato in posizione utile, assumendo pertanto la qualifica di controinteressato rispetto al presente ricorso per motivi aggiunti;

Pertanto, sulla base di quanto fino ad ora esposto, la Sig.ra Chiari lamenta l'erroneità e l'illegittimità delle graduatorie, impugnandole.

II) Doglianze rispetto alla graduatoria

- 18) Rispetto alla prima graduatoria impugnata del 14.10.2022, si era dedotto che parte istante era stata erroneamente inserita solo nella graduatoria di italiano di Medicina e Chirurgia, in posizione 178 e con il riconoscimento di soli 3 esami e 38 CFU quando invece, la stessa, aveva specificatamente inoltrato la domanda di trasferimento anche per il CDLM in Medicina e Chirurgia in Lingua inglese.

Detta esclusione risultava scevra da qualsivoglia giustificazione, soprattutto in considerazione della circostanza che all'interno del bando predisposto dall'Ateneo non sussisteva alcuna clausola che prevedesse, in sede di proposizione della domanda di trasferimento, l'obbligo di opzionare una sola sede. Pertanto, risultava del tutto ingiustificata l'arbitraria esclusione dalla graduatoria in inglese. Ciò si ribadisce e riporta nel presente ricorso per motivi aggiunti, al fine precipuo di sottolineare la radicale carenza di ragionevolezza e di coerenza, ergo l'illegittimità dell'agere amministrativo.

- 19) Inoltre, sempre con riferimento alla prima graduatoria, la Sig.ra Chiari evidenziava e lamentava il mancato riconoscimento di uno degli esami da lei sostenuti. Infatti, come da appositi certificati allegati alla domanda di trasferimento, gli **esami svolti dalla stessa erano ben 4 e non 3**. La correzione di detto errore, avvenuta nelle successive graduatorie, non è stata, tuttavia, utile a fare in modo che la ricorrente venisse collocata in maniera utile in graduatoria.
- 20) Inoltre, quanto maggiormente rileva è che, nonostante la presentazione del ricorso gerarchico e del ricorso al TAR, ove la ricorrente lamentava il mancato riconoscimento del test di ingresso, l'Amministrazione ha continuato a perpetrare il suo illegittimo comportamento negatorio. Infatti, anche nelle graduatorie successive a quella del 14.10.22, l'Ateneo, non ha tenuto in considerazione, nel punteggio finale accreditato alla Chiari, il test di ingresso dalla stessa sostenuto per l'accesso al primo anno. Il tutto, pregiudicando in maniera reiterata e dannosa l'entrata della stessa nella graduatoria dei vincitori. Non si dimentichi, in proposito che l'Amministrazione era tenuta per legge a riconoscere alla ricorrente detto test di ingresso, quale requisito pregnante e determinante ai fini dell'accreditamento del punteggio finale. Sicchè, **il mancato riconoscimento del test espletato da parte istante, come valido ai sensi della L. 264/99**, risulta del tutto illegittimo. Difatti, non c'è chi non veda come l'Unicamillus sia un Ateneo riconosciuto sul territorio nazionale, come tutti gli Atenei sottoposto alla programmazione dei cui alla L. 264/1999. Dunque, è evidente che la valutazione della domanda della Chiari sia affetta da un palese errore che ne inficia in maniera irrimediabile l'immatricolazione, configurando altresì una evidente

disparità di trattamento con tutti gli altri partecipanti alla procedura, soprattutto in considerazione della circostanza che qualora l’Ateneo avesse operato una corretta ed attenta valutazione di tutta la documentazione inoltrata dalla odierna istante, quest’ultima avrebbe, senza dubbio alcuno, ottenuto il trasferimento nella sede sperata. Si rileva, inoltre, che l’errore operato dall’Ateneo ai danni della Chiari si fa oggi ancora più grave se si pensi che, con la graduatoria del 13.03.23 da ultimo pubblicata, tutti i posti banditi sono stati coperti, sia nella graduatoria di inglese che in quella di italiano. Tuttavia, la Sig.ra Chiari potrebbe ancora essere ammessa al corso di laurea in sovrannumero. Si sottolinea, altresì, come già nel ricorso gerarchico, la preferenza della medesima ad essere inserita nella graduatoria del corso di Laurea in Medicina in lingua inglese, poiché, la stessa, frequenta già presso l’Unicamillus il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese.

Aspetti giuridici

- a) In quanto ai requisiti posseduti, la sig.ra Chiari rientra nella fattispecie del bando di cui al punto 1: “ *Il bando di trasferimento è rivolto ai cittadini Italiani, Europei e non-UE regolarmente soggiornanti in Italia (vedi Allegato A). Le richieste di trasferimento possono essere avanzate dai seguenti candidati: • Studenti iscritti ai corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, provenienti da altri Atenei italiani e Atenei esteri, i quali richiedono il trasferimento per il medesimo corso*”. Nella specie, la Chiari possiede detto requisito stabilito dal bando, che però non è stato considerato. Il tutto, con palese erroneità della graduatoria, affetta da contraddittorietà, illogicità ed eccesso di potere. In proposito, il mancato riconoscimento del test espletato da parte istante, pienamente valido ai sensi della L. 264/99, risulta illegittimo e lesivo dei diritti e degli interessi dell’interessata. Difatti, l’Unicamillus è un Ateneo riconosciuto sul territorio nazionale, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 264/1999. Da qui, una palese ingiustizia, disparità di trattamento e violazione di legge da cui

sono affette la graduatorie redatte e, a monte, la valutazione operata dalla commissione valutatrice;

- b)** Il bando, a pag. 9, punti 9 e 10, stabilisce: “ 9. A parità delle precedenti condizioni **prevorranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti** rispetto al numero esami previsti per l’anno d’iscrizione nel Corso di provenienza; 10. **A parità delle precedenti condizioni prevorranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti**”. In proposito, appare evidente che il mancato riconoscimento del test di ingresso per entrambe le graduatorie, ha rappresentato e continua a rappresentare il discriminio tra la ricorrente e tutti gli altri candidati alla procedura. Infatti, è chiaro che, pur conteggiando tutti gli esami della Chiari, la Sapienza abbia fatto solo la metà del suo dovere, continuando però a discriminare la stessa nella dimensione in cui ha continuato a non riconoscerle il punteggio afferente al test di ingresso che, all’evidenza, ha rappresentato lo spartiacque tra i vincitori e i non vincitori. Inoltre, possedendo la Chiari un maggior numero di esami e di crediti formativi rispetto ai candidati vincitori, non si comprende come e perchè la medesima sia stata esclusa sia dall’elenco dei vincitori della graduatoria di lingua inglese che da quelli della graduatoria di lingua italiana;
- c)** Ne deriva che l’epilogo consistente nella non assegnazione in entrambe le graduatorie, sia di italiano che di lingua inglese, rappresenta il frutto di una valutazione palesemente scorretta, errata, irragionevole, incoerente, discriminatoria e illegittima, posta in essere dalla Commissione valutatrice e sfociata in una graduatoria altrettanto inficiata;
- d)** Consequenzialmente, l’esclusione da entrambe le graduatorie nelle quali sarebbe certamente rientrata, in presenza dal riconoscimento del test di ammissione al primo anno, sostenuto presso l’Università di provenienza, integrano un pregiudizio concreto, attuale e diretto, che necessita immediato intervento da parte di Questa Autorità.

MOTIVI

1) I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SONO PALESEMENTE INFICIATI DA DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETA', ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, LEGITTIMO AFFIDAMENTO, DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010. Il tutto, come spiegato in ricorso. Infatti, la Chiari è stata pregiudicata sia nella redazione della graduatoria di lingua italiana che di lingua inglese. In entrambe, infatti, **non è stata considerata vincitrice del test di ammissione**, aspetto che pregiudica in radice il candidato e ciò in palese violazione di legge (l. 264/99), oltre che in contraddittorietà con quanto previsto dal bando stesso, al punto 1 su citato;

2) Gli atti impugnati e meglio delineati in epigrafe ledono gravemente la posizione di parte ricorrente ed in primis uno dei principi cardine dell'azione amministrativa, quello della trasparenza, della imparzialità e della legalità, oltre che del legittimo affidamento. Tanto vero che, parte ricorrente presentava apposita domanda di partecipazione nei termini previsti da bando, allegando tutta la documentazione da esso richiesta e facendo specifico affidamento sui criteri valutativi ivi riportati. Tuttavia, l'Amministrazione non si è attenuta ai criteri da essa stessa divisati nel bando, incorrendo in totale contraddittorietà ai danni della candidata. A ciò aggiungasi che, nonostante, i tentativi extragiudiziali dell'interessata di veder corretti gli errori e salvaguardata la sua posizione, la risposta fornita dall'Università mediante la trasmissione dei verbali, ha lasciato totalmente irrisolta la situazione di cui si ci duole. Infatti, dai verbali impuntati non si evincono elementi utili a comprendere le motivazioni sottese agere amministrativo, né le graduatorie sono state dovutamente modificate, elidendo i vizi commessi.

Ne deriva che se la l'Ateneo dell'Università la Sapienza di Roma avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito, nonchè i principi da essa stessa indicati nel bando e stabiliti dalla legge, sicuramente, la ricorrente avrebbe ottenuto uno dei posti disponibili al II anno di corso di Medicina e Chirurgia. All'opposto, la posizione della ricorrente è stata ampiamente pregiudicata, al punto da non poter entrare utilmente né

nella graduatoria in lingua italiana né in quella in lingua inglese. Ne deriva una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo della ricorrente, la quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell'Ateneo, si vede illegittimamente privata del proprio diritto allo studio. In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio, in assenza (recte, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

2) DISCRIMINAZIONE PALESE DELL'AGERE AMMINISTRATIVO, ABNORME IRRAGIONEVOLEZZA ED INCOERENZA, ILLEGITTIMITÀ DELLA PROCEDURA E DELLE VALUTAZIONI CORRELATE, ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Per dare atto del procedere illegittimo dell'amministrazione nel condurre la procedura di valutazione e selezione dei candidati, qui si riporteranno delle comparazioni tra gli stessi, dalle quali si evince chiaramente la discriminazione operata ai danni dell'odierna ricorrente. In particolare, considerato che tra i criteri preferenziali per l'attribuzione dei punteggi, il bando prevedeva: 1) superamento del test di ingresso; 2) maggiore numero di esami sostenuti; 3) maggior numero di crediti formativi universitari; 4) congruità del programma didattico; 5) anagrafica. Sulla scorta di detti criteri enunciati a monte dall'Ateneo, si evidenzia come vi sia stata una palese discriminazione tra la ricorrente e taluni dei candidati ammessi nella graduatoria dei vincitori. In particolare, con riferimento all'ultima graduatoria di italiano del 13.03.23, i candidati n. 46 e 47, che sono in posizione utile, quindi vincitori, pur avendo il requisito del test di ingresso, hanno sostenuto 0 esami, totalizzando 0 CFU. Entrambe dette assegnazioni sono del tutto ingiustificate e non si comprende come due candidati senza esami abbiano potuto essere inseriti nella graduatoria vincitori. Se è vero che il test di ingresso rappresenta un criterio selettivo, è vero pure che il secondo annoverato dal bando poggia sul numero di esami sostenuti. Rappresenta, pertanto, una palese discriminazione oltre che frutto di una valutazione viziata e abnorme, la circostanza che la ricorrente, pur disponendo del test di ingresso (come i primi due) e di ben 4 esami, con 38 CFU, vantati a dispetto dei predetti, non sia stata collocata utilmente in graduatoria. All'evidenza, essa, invero, sarebbe dovuta essere collocata al di sopra dei predetti nella graduatoria di riferimento! Inoltre, i candidati

n. 29 e 35 della graduatoria di italiano del 13.03.23, anch'essi vincitori, dispongono del requisito del test di ingresso e di n. 3 esami con rispettivi 36 e 18 crediti universitari. In più, anagraficamente, appartengono all'anno 1992 (il numero 29) e all'anno 1995 (il numero 35). Ebbene, entrambi i candidati, pur avendo meno crediti CFU e meno esami sostenuti, oltre che anagraficamente più anziani della ricorrente, pur a parità di test di ingresso, sono collocati tra i vincitori, mentre la Chiari no!. Anche in questo caso, è del tutto illogico e immotivato che candidati con meno esami e meno crediti formativi universitari, oltre che più grandi di età, siano stati preferiti alla ricorrente. Il tutto, a parità del requisito rappresentato dal superamento del test di ammissione. Ancora, i candidati n. 44 e 45 della graduatoria di italiano, entrambi con test di ingresso ma con 1 solo esame, con rispettivi n. 14 e 6 CFU, nati l'uno nel 2002 e l'altro nel 1995, sono tra i vincitori. Tuttavia, anche in questo caso non si comprende come la Chiari, nata nel 2002 (quindi con requisito anagrafico prevalente), a parità di test di ingresso ma con ben 38 CFU e 4 esami, sia stata postergata ai medesimi e collocata al n. 141 in graduatoria! Ma non è finita qui. I candidati collocati al posto n. 28, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 sempre della medesima graduatoria di italiano da ultimo pubblicata, tutti con il requisito del test di ammissione ma con n. 2 esami e con CFU, rispettivamente n. 27, 15, 14, 10, 10, 10, 27, 15, sono rientrati tra i vincitori. Tuttavia, anche la loro collocazione utile in graduatoria integra una palese discriminazione ai danni della ricorrente, la quale presenta requisiti che avrebbero dovuto condurre ad un punteggio superiore rispetto a quello riconosciuto ai predetti. Infatti, l'odierna istante, vanta del medesimo test di ammissione dei candidati vincitori su indicati e di ben 2 esami in più oltre che di un numero di CFU pari a 38, quindi superiore a quello di tutti i candidati appena indicati. Sicchè, anche in questo caso, si palesa un procedimento selettivo viziato e patentemente contraddittorio e illogico, ergo illegittimo e discriminatorio ai danni della ricorrente. Stesso dicasi anche per altri candidati, ossia il n. 6, 7, 20, 21, 22, 29, 31, 32, 33, 34, 35 e 41 della graduatoria di italiano, che, pur a parità degli altri requisiti rispetto alla ricorrente, presentano tuttavia meno esami della stessa, ossia 3 anziché 4, con meno crediti formativi universitari. Questi ultimi, infatti, per ciascuno di essi sono pari, rispettivamente a: 37, 37, 21, 21, 36, 33, 20, 20, 20, 18, 29.

Insomma, i loro CFU sono tutti inferiori a quelli vantati dalla Chiari, che come indicato, sono pari a 38!

Passando, poi, alla graduatoria di lingua inglese, sempre del 13.03.23, i candidati collocati nella posizione 1 e 3, entrambi con il requisito del test di ammissione ma con n. 3 esami, con CFU pari rispettivamente a 29 e 24, di età anagrafica rispettivamente del 2001 e del 1999, sono risultati vincitori. Ebbene, entrambi presentano a parità delle altre condizioni (test di ingresso) meno esami, meno crediti formativi e una maggiore età anagrafica rispetto alla ricorrente. Non si comprende, pertanto, come la stessa sia potuta rimanere estromessa dalla graduatoria dei vincitori, anche della graduatoria di lingua inglese, pur vantando requisiti preferenziali e maggiori rispetto a quelli dei due indicati candidati. In conclusione, dall'indagine dei requisiti vantati dai candidati vincitori e dalla comparazione delle loro prerogative rispetto a quelle della ricorrente, appare evidente che la medesima sia stata fortemente pregiudicata e discriminata. Emerge, altresì che la medesima, se correttamente valutata, **sarebbe rientrata certamente** e non già solo eventualmente, **nella graduatoria dei vincitori sia di italiano che di lingua inglese**. Pertanto, risulta imperativa una correzione e una riformulazione della graduatoria impugnata con il presente ricorso, al fine di assegnate alla odierna ricorrente la posizione correlata e proporzionata al possesso dei requisiti posseduti. Diversamente, rimarrebbe cristallizzata una graduatoria nella quale la eclatante discriminazione tra i candidati, si tradurrebbe in una illegittima esclusione della ricorrente dall'accesso al secondo anno di Medicina e Chirurgia, con una definitiva e grave lesione delle sue ragioni, diritti e interessi.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento delle graduatorie impugnate, con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396). Solo in via subordinata, si spiega domanda risarcitoria in termini

economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di chance subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*. Medio tempore, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale non è stato, illegittimamente, consentito iscriversi. L'urgenza della richiesta risiede in primis nella circostanza che l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie. Sicchè, non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto. Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta, stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello (le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. "visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno"). Quindi, al fine di non inficiare nessuna posizione, la Sig.ra Chiari potrebbe anche essere ammessa al corso di laurea in sovrannumero.

ISTANZA EX ART. 52 COMMA 2 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati indicati in graduatoria, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio

12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

- 1) che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento dell'istanza cautelare, e annullamento in parte qua dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, Voglia annullare le graduatorie sia di lingua inglese che in lingua italiana, quivi impugnate, oltre che l'ultima emessa in data 13.03.2023, ordinando all'Amministrazione la riformulazione della stessa/e, tenendo conto dei motivi dispiegati in ricorso, con il contestuale inserimento corretto della Chiari in posizione utile, nella graduatoria del II anno del succitato corso di laurea in lingua inglese e di lingua italiana, considerando la scelta delle sedi operata nella domanda, o comunque, disporre l'immatricolazione di parte istante, anche in sovrannumerario, al II anno del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in italiano presso l'Università la Sapienza;
- 2) in subordine, si accolga la dispiegata domanda di risarcimento del danno;
- 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Salerno li, 07 aprile 2023.

Avv. Antonella Tramontano

Indice:

- 1) graduatorie del 30.01.23, del 07.02.23, del 15.02.23, del 24.02.23 e del 06.03.23;
- 2) graduatoria del 13.03.23.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1- bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.